

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

TRASPARENZA

Perché c'è
chi sceglie
i titoli di Stato

di Luigi Guiso

Si chiude l'estate. Molte famiglie hanno preso una vacanza dal lavoro e forse anche dalla gestione delle loro finanze, rinviando scelte e decisioni alla ripresa di settembre. Il quadro che esse troveranno al rientro non sarà granché diverso da quello con cui avevano iniziato l'esodo estivo. L'aspetto principale sono i rendimenti molto bassi dei titoli di stato, come mai si è verificato nella storia del dopoguerra. I tassi d'interesse sono bassi in Europa così come sono bassi negli Stati Uniti. In diversi casi negativi. Negli Stati Uniti il rendimento nominale del titolo decennale del

Documenti dalle banche solo a costi giustificati

Presentare la domanda dettagliando le richieste
Come "allungare"
il termine di prescrizione
decennale

Antonio Criscione


■ In periodi di rapporti difficili tra banche e clienti, si pone per questi ultimi spesso la necessità di recuperare dalla "controparte" la documentazione necessaria per valutare la propria posizione ed eventualmente far valere le proprie ragioni. In questo

con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione». E proprio quest'ultimo passaggio spesso arapresentare lo scoglio difficile da superare per i clienti, che si vedono presentare conti salati.

Spiega Aldo Dolmetta, professore di diritto bancario all'Università Cattolica: «La norma del testo unico è chiara nello stabilire che, nell'eventuale richiesta di documentazione dei clienti, le banche non possono pretendere che il rimborso delle spese vive specificamente sopportate per l'occasione: in buona sostanza, il rimborso del costo delle fotocopie fatte e del costo di spedizione che ne consegue. Nella realtà delle cose, tuttavia, spesso le banche

I ricorsi 2015

Ricorsi presentati in materia di conto corrente



esperta di diritto bancario: «È bene mandare la domanda raccomandata a/banca o attraverso raccomandata a/r oppure attraverso Pec. O se si consegna a mano, farsi rilasciare una ricevuta. È bene poi dare un'indicazione dettagliata di tutti i documenti che si richiedono oltre che del conto di riferimento». Se la banca non consente la documentazione va poi valutata considerando il livello di urgenza. «La strada più veloce è quella di rivolgersi al tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo, perché i tempi sono molto brevi, si può avere il decreto anche in una settimana. Il ricorso all'Arbitro bancario è sicuramente più economico come strumento, ma per

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO ANATOCISMO BANCARIO

Occhio alle due comunicazioni in arrivo con l'estratto conto

Da oggi entra in vigore il decreto che recepisce la delibera Cnr n. 343 Le nuove regole e i consigli ai clienti

Gianfranco Ursino

■ Con i prossimi estratti conto i correntisti riceveranno, in allegato, due importanti comunicazioni da parte della banca che per una volta è meglio, almeno metaforicamente, "cestinare".

LA PRIMA COMUNICAZIONE

Con l'entrata in vigore, da oggi, delle nuove regole sull'anatocismo bancario (introdotte con la delibera del Cnr 343 del 3 agosto scorso), gli istituti di credito sono tenuti *in primis* a inviare ai clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto: una sorta di atto dovuto per recepire nei contratti in corso la nuova periodicità di liquidazione

diventano esigibili solo 60 giorni dopo, ovvero dal primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Gli interessi passivi calcolati a fine anno non vengono quindi addebitati immediatamente e anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta tra scorsi i 60 giorni. Viene quindi concessa una sorta di moratoria per dare tempo al debitore di recuperare i soldi necessari per saldare il debito.

Per chi in genere non va "in rosso" sul conto corrente c'è però da considerare anche il rovescio della medaglia: anche gli interessi attivi da riconoscere per le somme depositate dai clienti, seppur al momento pressoché azzerati, dovranno essere conteggiati e accreditati solo una volta l'anno. La banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Del resto le commissioni e le spese, comprese Civ e commissione di messa a disposizione fondi, conti-

OLTRE LA FORMA C'È LA SOSTANZA

NEL EFFETTI DI QUEL "PICCOLO" ERRATA CORRIGE

La delibera del Cnr 343 del 3 agosto 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre scorso con un leggero ritocco rispetto alla prima versione pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia nei giorni successivi alla sua approvazione.

In particolare viene segnalato che è stato corretto un piccolo refuso, che cambia però la sostanza della norma. Nella seconda versione l'articolo 5, inerente l'adeguamento dei contratti in essere, non rimanda più al comma 6 dell'articolo 4, ma al comma 5.

Il cambio in corsa di un "numero" adesso obbliga le banche ad acquisire in forma scritta dal cliente l'autorizzazione all'addebito,

chiedendo di apporre una firma e riportare il modulo in banca. Il consiglio è di non farlo, anche se è possibile revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, soprattutto per chi va "in rosso" sul conto corrente. In pratica l'autorizzazione, una volta firmata, legittima la banca ad applicare ancora l'anatocismo, anche se con valuta primo marzo dell'anno successivo, perché viene dato il via libera alla capitalizzazione degli interessi e il conseguente pagamento di interessi su interessi.

Anche senza l'autorizzazione, la banca il primo marzo potrà comunque fare la compensazione legale degli interessi con le eventuali disponibilità che il cliente ha sul conto. Ma nel caso, per esempio, di un soggetto che non ha disponibilità sul conto e con un fido utilizzato solo parzialmente, a quel punto la banca non può compensare, anche se il cliente ha una parte del fido ancora utilizzabile. Altrimenti produrrebbe ancora interessi su interessi. Per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del

LE DIVERSE TEMPISTICHE

30 settembre

Invio dell'ultimo estratto conto con conteggio e addebito degli interessi attivi e passivi con le vecchie regole.

1° ottobre

La nuova normativa sarà applicata a partire dagli interessi attivi e passivi maturati dal primo ottobre 2016.

31 dicembre

Gli interessi debitori e quelli creditorî debbono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno, ma con una differenza: gli interessi attivi vengono conteggiati e accreditati il 31 dicembre simultaneamente (la banca ha comunque facoltà di continuare ad accreditarli anche trimestralmente). Gli interessi passivi, invece, saranno conteggiati separatamente dal capitale e non saranno addebitati simultaneamente.

Tutti i figli sono uguali

Con le nuove norme sparisce la distinzione tra prole "legittima" e "naturale": le conseguenze a livello ereditario.


SUCCESSIONI A CONFRONTO

L'eredità viene suddivisa in maniera differente a seconda di chi e quanti sono gli eredi (solo il coniuge, il coniuge e un figlio, il coniuge e più figli...). La spartizione del patrimonio cambia anche a seconda del caso in cui il defunto abbia lasciato un testamento oppure no.


Legenda

-  Diritto di abitare nella casa di famiglia
-  Successione con testamento
-  Quota Disponibile: dipende dal testamento
-  Successione senza testamento


1. SOLO CONIUGE



2. CONIUGE, UN FIGLIO



3. CONIUGE, DUE O PIÙ FIGLI



4. CONIUGE, GENITORI



Ora i figli sono davvero tutti uguali davanti alla legge. La distinzione che penalizzava la prole nata al di fuori del matrimonio è caduta: non ci sono più figli di serie A e figli di serie B. Un decreto legislativo, entrato in vigore nel febbraio scorso (n. 154 del 28/12/2013), afferma che tutti i figli riconosciuti dai genitori hanno lo stesso stato giuridico. In pratica, le nuove regole hanno cancellato, nel Codice civile e negli altri testi di legge, gli aggettivi "legittimo" e "naturale" riferiti alla prole, disponendo che sia riportato esclusivamente il termine "figli": in questo modo vengono azzerate le differenze tra fratelli. Meglio tardi che mai. Già dal 1975 era stata fatta un'importante revisione delle leggi in materia di diritto di famiglia, con l'affermazione della parità dei coniugi e il riconoscimento di una serie

di diritti anche per i figli nati al di fuori del matrimonio. Le novità di quegli anni, tuttavia, non bastavano ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra prole legittima e prole naturale, contravvenendo, di fatto, sia ai principi costituzionali italiani sia, a livello comunitario, alla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Successione paritaria

Le nuove regole interessano anche il diritto di successione, sulla base del principio che tutti i soggetti legati da vincolo di parentela godono allo stesso modo dell'eredità (nuovo art. 74 del Codice civile). In parole povere: i figli nati al di fuori del matrimonio sono, per legge, eredi anche dei parenti del genitore che li ha riconosciuti. Prima della riforma,


il vincolo di consanguineità da cui dipende la parentela era considerato solo quello che derivava dal matrimonio. Di conseguenza, il bambino nato da genitori non sposati, dal punto di vista giuridico non aveva alcun legame di parentela con i nonni o con gli zii e, dunque, in mancanza di testamento, non aveva alcun diritto sulla loro eredità. Ora la nuova legge afferma che tutti i figli sono uguali: quelli concepiti all'interno del matrimonio, quelli al di fuori del matrimonio e quelli adottivi. E quindi tutti, allo stesso modo, partecipano all'eredità di nonni e zii.

Uguaglianza tra fratelli

Con le precedenti norme, in caso di morte, senza testamento, di una persona senza figli né genitori né nonni, erano eredi i fratelli, ma non quelli "naturali", appunto perché considerati estranei alla famiglia. Questi

Lotta di classe

Organizzare una class action e, in generale, interagire con il sistema giudiziario in Italia comporta difficoltà, costi, carichi burocratici... e lunghissime attese.



Una battaglia che a volte sembra impari, quella che si combatte nelle aule di giustizia. Fatta di montagne di carte da produrre o compilare, di documenti da valutare e registrare, di migliaia di telefonate, di appuntamenti in tribunale che possono sempre saltare all'ultimo momento ed essere rinviati di mesi, come se niente fosse (qui in basso, un esempio del tortuoso percorso di una delle nostre class action più recenti).

Una battaglia per cui ci vogliono, prima an-

cora che bravi avvocati, soprattutto molta pazienza e costanza: non ci si deve lasciare scoraggiare dalle procedure farraginose e dai tempi geologici con cui la macchina della giustizia si muove. Questo è l'insegnamento che traiamo dalla nostra ormai consolidata esperienza nei tribunali italiani.

E, con la costanza, i risultati arrivano: chi ci legge lo sa, perché ne diamo conto sulle nostre pagine.

Risale a qualche anno fa la nostra vittoria più clamorosa, che ha costretto la Fiat a richiamare dal mercato un modello di auto

che era risultato pericoloso per un difetto di fabbricazione. Mentre la causa di Altroconsumo contro Piaggio, dove si discute della pericolosità di uno scooter, è in corso da tre anni: l'ordine del giudice di ritirare il prodotto dal mercato è stato sospeso e la parola è passata nuovamente ai consulenti tecnici. Ma noi insistiamo e non molliamo. Perché insistenza, costanza e pazienza da parte nostra non sono senza frutto.

Anche il ricorso alle autorità di garanzia, dove esistono, dà risultati: per esempio sono molte le pubblicità che siamo riusciti a far condan-

>>

GLI INNUMEREVOLI PASSAGGI DEL PRIMO GRADO

Come esempio del tortuoso e accidentato percorso che ogni class action deve percorrere, ecco le tappe principali della class action che stiamo conducendo contro Trenord presso il Tribunale di Milano. Un caso che non dovrebbe porre dubbi: una collettività di consumatori ha subito una serie di disagi e danni legati alla cattiva gestione di un'emergenza ferroviaria (dicembre 2012). Ma il cammino verso il risarcimento è lungo e faticoso. Anche se siamo convinti che alla fine ce la faremo.

19-2-2013

PARTENZA
Deposito
atto di citazione

12-3-2013

Il fascicolo è
assegnato alla
sezione 11

7-4-2013

La prima udienza
è fissata al
7 novembre 2013

COVER STORY

OBIETTIVO RECUPERO

Le mosse per uscire dal pantano

BUONI POSTALI



Se c'è stato un errore allo sportello è possibile reclamare gli interessi riportati sul retro

Gianfranco Ursino

■ Nessun rimborso per i titoli pre-scritti. Riportava il testo del comunicato stampa diffuso dal Mef la sera del 30 dicembre scorso. A spingere il Tesoro a diffondere l'invito a diffidare delle notizie diffuse su testate giornalistiche locali, c'erano ipotesi circo-

TRA UNA SERIE E L'ALTRA
Gli effetti dell'errore commesso allo sportello postale nel 1998 quando al cliente è stato consegnato un buono della serie AG quando in realtà erano già in vigore quelli della serie BA. In questi casi il sottoscrittore, se non è stato apposto un corretto timbro di modifica, ha diritto a veder il proprio capitale triplicare dopo 17 anni e non duplicare dopo 14 anni.

Errori allo sportello e dissesti degli intermediari



1° SCADENZA DOPO 12 ANNI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006

1° SCADENZA DOPO 9 ANNI	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006

DOVE C'È ANCORA TEMPO PER RECUPERARE I
Aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia in Valori in migliaia di euro

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	DATA DEPOSITO STATO PASSIVO
Bonaventura Guido ⁽¹⁾	12/02/1998
Intertalia Sim	21/03/1998
Sim Trading ⁽¹⁾	23/04/1998
Lombardo Molvan Sim	17/06/1998
De Bernardi di Valserra ⁽¹⁾	13/10/1998
Eurofutura Intern. Sim	18/12/1998
Eagle Sim	24/12/1998
Agenti Assandri e Frosi ⁽¹⁾	10/02/1999
Global Sim ⁽¹⁾	10/02/1999
Agente di cambio Girardi	09/02/2000
Cominvest Sim	10/02/2000
Danubio Intern. Sim ⁽¹⁾	27/11/2000
European securities Sim	13/08/2001
Ag. Quadri Franco ⁽¹⁾	03/07/2002
Ag. Rebuffo Piero	15/10/2002
S.G. Brunetto Mancini Sim	05/07/2003
Giorio Vincent Sim	08/10/2003
Ag. Bartolini Dario	16/02/2004
Bregliano Sim	02/10/2006
Piazza Affari Sim	22/03/2007
Profit Sim	23/04/2008
Ag. Campos Venuti	27/05/2009
Helim Finance Sgr	03/06/2010
Totale	

NOTE: (1) Procedura concorsuale chiusa (2) Previsione a fronte

L RISPARMIO

RI

Il consulente tecnico abbrevia il processo

Comprare al prezzo di detto al bravissimo del *private banking* che mi aveva: «Non si può fare e a che il giudice può che le azioni non vanno giudici pensano che le sono troppo rischiose. In libretto di risparmio». «Lezioni. Posso aprire un nome dei genitori e a loro in custodia i titoli maggiore età?». «Sì, ma vuole un atto di donazione di beni che va fatto dal sarà più caro del valore titoli. Oppure potranno e e ricomprare, ma si non pagare le tasse sugli titoli utili. Vuole un titolo? Lasci perdere», dice il consulente. «Non lascerò perdere. Dietro questa rigidità che uno sembrerà poca cosa discriminazione del titolo, c'è una violazione dell'uguaglianza previsto dalla Costituzione e tutto c'è un danno per il paese: come possiamo avere una cultura d'impresa o di banca fra quei giovani che si impediscono di agire in modo facile agli agenti essenziali per capire l'economia, i mercati e l'impresa? Qualcuno che ha un'idea? Un'idea? Vogliamo fare una legge per cambiare codice civile e fiscale? Fatevi sotto, perché da oggi farò partire una campagna, nel mio minuscolo, per il cambiamento. In meglio.

Con l'accertamento di parte una lite civile può chiudersi prima. Ma va condotto bene e con professionisti seri

Lucilla Incorvati

■ Non solo processi ordinari per chi è in lite con le banche. Ai tanti che si sono visti applicare condizioni economiche e tassi di interessi in violazione della legge, l'ordinamento mette a disposizione l'accertamento tecnico di parte. Su questo tema si è espresso di recente con un'ordinanza la presidente del Tribunale di Castrovillari, Caterina Chiaravallotti, che ha ribadito lo scopo "deflattivo" di questa procedura che punta a dare risposte in tempi rapidi in sede di contenzioso. L'ordinanza, che nell'approfondita motivazione richiama i numerosi precedenti, anche della Corte di Cassazione, utili per capire l'evoluzione della giurisprudenza su questo strumento, mette in risalto la capacità della consulenza di snellire il contenzioso, proprio grazie a un accertamento tecnico preventivo, finalizzato anche a una soluzione transattiva tra le parti. Cosa non da poco, considerati i tempi della giustizia ordinaria.

Nell'ordinanza al consulente tecnico era stato chiesto di procedere all'analisi contabile per il ricalcolo del Teg (Tasso effettivo globale) contrattuale, tenendo conto degli interessi

ordinari e di mora contrattualmente previsti, per rilevare il superamento del tasso soglia di usura sia in base alla normativa speciale vigente (ad esempio la legge 96/108) sia alle recenti pronunce della Cassazione civile (in primis la sentenza n. 350/13); la rideterminazione per ogni rata del tasso globale contrattuale (somma di interessi ordinari, di mora e oneri aggiuntivi); la rideterminazione per ogni rata del tasso soglia, secondo le modalità previste per i tassi effettivi globali me-

di, pubblicati trimestralmente da Bankitalia; la determinazione e il calcolo dell'importo "usurato" nei periodi in cui il tasso applicato sulle somme pagate era superiore al tasso soglia.

«La valutazione del requisito dell'urgenza e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo — scrive il magistrato nella motivazione — è riservata al giudice del merito; l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato».

Nell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, si dice che i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari per ammettere il ricorso ex articolo 696 Codice di procedura civile, devono emergere anche dalla consulenza tecnica di parte. In linea a quanto indicato in un'altra recente sentenza del Tribunale di Padova del 10 marzo scorso, si evidenzia che le perizie di parte debbano essere redatte in modo corretto, ad opera di periti specializzati, poiché si sta iniziando a formare un orientamento giurisprudenziale che, in presenza di perizie errate e di errate interpretazioni giurisprudenziali, condanna il cliente al pagamento di somme a titolo di lite temeraria.

A COSA SERVE IL CONSULENTE TECNICO

696

L'ARTICOLO DEL CODICE

L'accertamento tecnico preventivo (articolo 696 del Codice di procedura civile) così come previsto dalla legge è uno strumento che da vita ad una procedura più snella. Concretamente, con questo procedimento il cliente che ritiene gli siano stati applicati tassi in misura non conformi alla legge può chiedere, prima dell'instaurazione del contenzioso vero e proprio, che il Tribunale nomini un consulente tecnico al fine di predisporre una perizia che accerti il reale importo eventualmente dovuto.

lucilla.incorvati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Plus 24 Ore 5.7.2014

Il cittadino più attento sul versante delle tutele

La maggioranza dei clienti dimostra di non sapere quali enti vigilano sugli intermediari

Antonio Criscione

Un rapporto squilibrato, a danno dei cittadini ovviamente, quello dei clienti con le banche. Almeno ne è convinta la maggior parte degli italiani, secondo quanto indicato dal campione interrogato nel sondaggio realizzato in esclusiva per Plus24 da Ipr Marketing, diretto da Antonio Noto. È il 68 per cento degli italiani infatti a pronunciarsi in questo senso, con punte del 78 tra gli over 55 che si confermano come i più sospettosi un po' in tutte le risposte del sondaggio. Una risposta che dovrebbe mettere però in allarme è quella data alla domanda sulla vigilanza sulle banche. Quasi a metà degli italiani, ovvero il 45 per cento, ritiene infatti che non ci sia nessuno a sorvegliare le banche. Solo il 22% ritiene che questo sia un compito della Banca d'Italia.

Un dato allarmante perché, combinato con quello relativo alla percezione di uno squilibrio nel rapporto con le banche, dà l'idea di un cittadino che si sente inermi e senza aiuto di fronte a un soggetto molto più forte nel reciproco rap-

porto. Tanto più preoccupante se si considera che sono le fasce più giovani della popolazione (quelle tra 18 e 54 anni) che esprimono una quota più alta di soggetti che non ritengono che ci sia qualcuno a vigilare sul sistema finanziario, con una percentuale solo di un punto inferiore alla metà del campione.

Gli italiani si mostrano poi molto avvertiti per quanto riguarda le promesse di consulenze che promettono il taglio degli interessi. Nel 51% dei casi infatti affermano che chiederebbero per prima cosa quanto un'operazione del genere potrebbe costare loro. Solamente il 14% (che pur tuttavia rappresenta un mercato notevole per coloro

che fanno questo tipo di operazioni) dice che accetterebbe sicuramente l'offerta così ricevuta. Mentre invece il 4% si mostra allertato solo dalla promessa di riuscire a fare azzzerare gli interessi sui mutui.

Tornando invece al rapporto con gli istituti, una stretta minoranza afferma di non aver dovuto mai chiedere spiegazioni alla banca su prassi o decisioni adottate in merito al proprio conto. Si tratta del 52 per cento, mentre il 46 ha affermato di sì. Siccome non si tratta di una competizione per aggiudicarsi un seggio, anche questo dato sembra preoccupante, perché il 46 per cento del campione che afferma il contrario non rappresenta un dato proprio irrilevante. Tanto più se si considera che proprio questa domanda ha avuto un numero di risposte indeterminate (non so) molto basso: solo il 2 per cento.

GLI ORIENTAMENTI DEGLI ITALIANI

Domande...
Secondo il sondaggio di Ipr Marketing indica che il 46 per cento degli italiani ha dovuto chiedere alle banche chiarimenti sulle condizioni applicate ai propri conti correnti.

... e risposte insufficienti
Se però si chiede quanti sono soddisfatti delle risposte ricevute, una percentuale molto alta, ovvero il 56 per cento, afferma che la replica dell'istituto non era soddisfacente.

La fotografia di IPR Marketing

Valori per età ed area geografica del rispondente, in percentuale

	TOT		ETÀ IN FASCE				AREE DI RESIDENZA			
	18-34	35-54	55-64	NORD	CENTRO	SUD	SOLE			
Ha mai scritto parlare di natura per le condizioni applicate dalla banca e conti correnti, prestiti, leasing, mutui?	74	65	64	90	86	58	67			
No	21	34	25	8	12	37	24			
Non indica	5	1	11	2	2	5	9			
Pensa che il rapporto tra banche e cittadini sia equilibrato, squilibrato?	68	57	65	78	69	58	73			
Equilibrato	20	18	29	14	20	29	15			
Non indica	12	25	6	8	11	13	12			
Ha mai verificato quanto la banca preleva di interessi sui suoi conti?	59	42	48	81	74	53	42			
No	37	54	50	13	22	46	51			
Non indica	4	4	2	6	4	1	7			
Se avesse dei problemi sugli interessi applicati dalla banca, si rivolgebbe a:	45	54	41	42	63	35	26			
Associazione di consumatori	27	26	34	22	13	36	43			
Avvocato di fiducia	6	5	3	9	1	20	3			
Altro organismo di mediazione	5	4	1	10	7	4	3			
Non indica	17	11	21	17	16	5	25			
Ha mai dovuto chiedere spiegazioni alla banca in merito al finanziamento?	52	63	51	44	53	35	59			
No	46	33	47	55	43	64	40			
Non indica	2	4	2	1	4	1	1			
È stato soddisfatto della risposta ottenuta?	56	64	54	54	52	59	60			
Sì	38	24	39	44	39	37	37			
Non indica	6	12	7	2	9	4	3			
Secondo lei, da qualcuno che vigila sull'operato delle banche rispetto ai clienti?	22	18	15	31	26	18	18			
Sì, la Banca d'Italia	12	4	15	17	20	4	7			
Sì, l'associazione bancaria (Abi)	3	1	8	1	1	16	1			
Sì, il ministero dell'Economia	2	4	1	1	1	1	4			
Sì, altro	45	49	49	37	38	55	46			
No	16	24	12	13	14	6	24			
Non indica	51	65	41	50	53	44	53			
Se le offrissero di verificare l'assurdezza del suo mutuo-prestito, l'el...	14	13	24	6	15	11	15			
Accetterebbe sicuramente	13	4	12	20	9	35	4			
Non accetterebbe se prometteressero soluzioni miracolistiche	4	1	6	4	7	1	1			
Accetterebbe solo se riuscissero ad azzerare gli interessi	18	17	17	20	16	9	27			
Non indica	17	17	17	20	16	9	27			

I QUESTIONARI

Le interviste sono state condotte con il sistema Telematico "Tempo Reale".

IL CAMPIONE

Panel 1.000 residenti in Italia, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. Rispondenti: 93%

IL PERIODO

Le interviste sono state realizzate il 1° luglio 2014

IL COMMITTENTE E IL FORNITORE

Plus24 - Il Sole 24 Ore, IPR Marketing - www.iprmarketing.it - direttore: Antonio Noto

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

Banca d'Italia
e l'utilizzo
delle riserve

di Luigi Guiso *

Come tutte le Banche centrali anche la Banca d'Italia ha delle riserve, valutate (e oro) messi da parte per far fronte a gravi imprevisti. E analogo a quanto fanno le famiglie con i soldi messi da parte per fare fronte a un guasto dell'auto, una malattia improvvisa, un incidente, una bollata elettrica impazzita, altre evenienze che potrebbero manifestarsi. La famiglia media italiana per far fronte a queste esigenze avrebbe bisogno di circa 20mila euro, la metà del suo reddito annuo. Le riserve della Banca d'Italia sono intorno a 114 miliardi di euro - più o meno il 7,5% del reddito del Paese. Troppo o troppo poche? Alcuni hanno

COMMISSIONI DI SCONFINAMENTO

Civ fuori controllo nei conti correnti

Scoperti di c/c: come l'usura riduce il costo della commissione di istruttoria veloce

Condizioni presenti sui fogli informativi (c/c ordinari - clienti consumatori) pubblicati sui siti delle banche al 9 feb. 14

BANCHE	CONDIZIONI CONTRATTUALI			ESEMPIO (1): COSTI DEL TRIMESTRE PER INTERESSI E CIV		
	TASSO ANNUO NOMINALE - TAN	CIV PER OGNI SCONFINO	CIV MAX. TRIMESTRE	INTERESSI SU SALDO MEDIO	CIV DA CONTRATTO (2)	CIV ADDEBITABILE RITORTA DALL'USURA NON ANNUALIZZATA (3)
UniCredit	16,90%	50	500	15,28	300	43,74
Intesa Sanpaolo	22,19%	0	n.p.	20,06	0	0
Mps	18,55%	50	n.p.	16,77	300	33,84
Ubi Banca	17,25%	40	160	15,6	160	41,64
Banco Popolare	20,00%	30	60	18,08	60	25,14
Bpm	18,50%	40	200	16,73	200	34,14
Bper	15,50%	25	150	14,01	150	52,14
Valori medi	18,41%	34	214	16,65	167,14	32,95

(1) Dati utilizzati nell'esempio: scoperto max trim. 600 euro; scoperto medio trim. 500 euro; 6 sconfini per trimestre in aggiunta al "bonus consumatori"; (2) non addebitabile per intero se gli oneri totali (interessi + Civ) superano la soglia usura (24,19%); (3) criterio Bankitalia; n.p. = non previsto

La mancata

zione alla quale i correntisti assistono spesso rassegnati, ma non del tutto impotenti, grazie alla normativa da 60 a 500 euro. Capita, così, che al cliente consumatore del Banco Popolare l'aumento di 26 euro di uno sconfinamento

La «cruna» dell'usura riduce il costo dei conti in rosso

Il bonus consumatori è inconsistente
Consigli per i correntisti

■ Dove non è arrivato il buon senso di legislatore e Vigilanza, a frenare le banche ci ha pensato la normativa sull'usura. Basta scorrere la tabella a fianco per rendersi conto di come, per esempio nel caso di Mps, a fronte di sei sconfini nel trimestre, il costo Civ contrattualizzato per 300 euro (50 euro per sei), sia dal tasso soglia d'usura (24,19%) dapprima ridotto a un decimo (33,84 euro), secondo l'interpretazione di Bankitalia più favorevole alle banche. Fino a scendere a

RISPARMIO & INVESTIMENTI

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Sovrindebitamento con uscita a ostacoli

Meccanismi complicati mentre restano al palo gli organismi di composizione della crisi

Antonio Criscione

■ Una situazione di indebitamento delle famiglie sempre più preoccupante, ma alla quale la risposta istituzionale è ancora insufficiente. Secondo i dati di Banca d'Italia elaborati dall'economista Carlo Milani per l'associazione Proseguo, 1,3 milioni di famiglie (il 5,4%) sono in una situazione di sovrindebitamento. Il dato è riferito al 2012, da allora la situazione non può che essere peggiorata. Partiamo dal sovrindebitamen-

to. Perché ci sia una situazione di questo genere in corso, occorre che all'indebitamento si aggiunga una situazione di deficit non rimediabile. Non va quindi confusa con i conti in rosso, anche magari in modo stabile. Si tratta invece di una situazione squilibrata, con una spirale non scotoglibile di debito crescente.

Il procedimento per la rimessa in pari di chi vuole uscire da una situazione di sovrindebitamento (detto in termini più tecnici: l'esdebitazione, l'uscita dai debiti) non funziona. Pochissimi casi di soggetti che si sono rivolti alle sezioni fallimentari dei tribunali. Ai più infatti non conviene fare questo passo. «Pagare un professionista che curi la procedura è, verosimilmente uno che assista l'interessato - spiega Luciano Panzani, presidente della Corte di Appello di Roma - è un costo troppo elevato. E questo si vede dal fatto che ai tribunali di tutt'Italia sono arrivate po-

chissime richieste: il meccanismo così come è adesso non è appetibile per tutti, forse solo per coloro che abbiano un consistente patrimonio personale che possa essere liquidato».

La legge 3 del 2012 che ha previsto questo meccanismo è più volte stata criticata per l'eccessivo aggravamento della procedura che "governa" l'uscita dalla crisi. Un "parafallimento" per un comune cittadino non è probabilmente la soluzione migliore. Uno dei punti qualificanti di quella legge però ancora non ha visto la luce: non è stato ancora pubblicato, infatti, il regolamento che disciplina gli organismi di composizione della crisi. Un "collegio" con diverse professionalità per accompagnare appunto l'uscita dal sovrindebitamento. Lo scorso anno una prima versione del regolamento che dovrebbe istituire gli organismi di composizione, non ha superato i lievi del consiglio di Stato. Attualmente al ministe-

UN FENOMENO IN CRESCITA

● I dati

Nel 2012 secondo i dati di Banca d'Italia rielaborati dall'associazione romana Proseguo, le famiglie sovraindebitate erano 1,3 milioni, pari al 5,4%, e la proiezione fatta per il 2013 è che salissero al 5,6 per cento. Dato il peggioramento della crisi certo non è da immaginare che siano diminuite.

● Il flop della legge

La procedura messa in atto dalla legge 3 del 2012 non ha funzionato perché pochissimi cittadini si sono rivolti ai giudici per superare la situazione di indebitamento eccessivo.

ro della giustizia si sta lavorando per rivedere il testo. Fino a che però non sarà pubblicato, gli unici soggetti abilitati ad assistere chi è in difficoltà sono i professionisti, ma la soluzione, come detto è poco utilizzata da coloro che sono in difficoltà.

«La legge è stato un flop - afferma Silvia Gastromoni di Altroconsumo -, quindi la cosa migliore resta puntare sull'educazione finanziaria dei clienti, avvertendoli di non indebitarsi per più di un terzo delle proprie entrate. Soprattutto mettendoli sull'avviso per quanto riguarda elementi come i tassi variabili, che oggi sono appetibili, ma potrebbero con il tempo diventare insostenibili». E spiega che occorre puntare sulla trasparenza delle informazioni date dai consulenti e sul rischio implicito di alcuni strumenti, che possono non essere compresi fino in fondo dai consumatori, come nel caso delle carte revolving.

FIRROLDI/INE RISERVA

«Per dare aiuto occorre più di una procedura»

INTERVISTA

do che: «Gli aspetti psicologici sembrano meno tecnici di quelli giuridici e strettamente economici. Ma se non si

fare una procedura meramente giuridica. E da questo punto di vista si può notare come i soggetti che cercano di

pensa che proprio per il loro bilancio deficitario, queste ultime non esprimano pur sempre un margine di tipo eco-

circondano. E per questo l'approccio psicologico è indispensabile, perché serve appunto ad rendere parte attiva e consapevole chi è in difficoltà».

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

CATTIVI PAGATORI E CENTRALE RISCHI

L'Africa tra fiducia e finanza

In questa rubrica ho insistito molto spesso sull'importanza della fiducia per garantire l'ordinato e buon funzionamento dei mercati finanziari. Molto spesso, gli attacchi a questa fiducia vengono dagli stessi intermediari che, con comportamenti scorretti, rompono il patto fiduciario che li lega al risparmiatore inducendo in questo scetticismo e allontanandolo dall'investimento, precondizione perché un mercato finanziario possa svilupparsi e l'economia progredire. Stigmatizzarli non è — come magari gli stessi intermediari o le loro rappresentanze possono pensare — un "attacco alla categoria", ma il frutto della consapevolezza che lo sviluppo finanziario e quello dell'economia riposano su una solida base di

Check up del debito per evitare la black list

Tutti gli interessati hanno diritto di accesso alle proprie informazioni intermediari sanzionati se non correggono i dati

Antonio Criscione

■ Una cattiva nomea è più facile da prendere che da perdere. Se questo vale in generale, può essere ancora più grave se si finisce in un elenco di cattivi pagatori. Un'eventualità che può pregiudicare le possibilità creditizie di chi viene indicato. Una situazione che può riguardare chiunque perché si può finire in una "li-

st

tenuti. Come sempre però un conto è la statistica, un conto è finire tra i cattivi pagatori se poi si deve chiedere un prestito o fare un mutuo per acquistare la prima casa. Secondo Beatrice Rubini, direttore della divisione servizi ai consumatori di Crif, «prima di chiedere un finanziamento sarebbe importante fare una verifica della propria storia creditizia, per farsi un'idea di come la propria posizione sarà vista dall'istituto al quale ci rivoliamo». Ma anche chi ha dei prestiti in corso dovrebbe opportunamente fare periodicamente fare un *check up*: «Può servire — dice Rubini — per prendere consapevolezza dei propri debiti anche per gestire il rischio di sovraindebitamento. A volte ci capitano persone che non ricordavano di avere per esempio una cartacease ne accorgono quando

sultano rate non pagate a proprio nome e, quindi, si può essere classificati come cattivi pagatori anche per colpa altrui. Nel caso in cui ci si rechi a chiedere un prestito o arrivi una risposta negativa, il cittadino ha diritto di sapere dove l'intermediario ha trovato i dati che lo riguardano e sulla base dei quali ha preso la decisione di non erogare il finanziamento. A quel punto si può richiedere l'accesso alla centrale rischi (Sistema di informazioni creditizie, Sic) privata (o quella di Banca d'Italia per le somme superiori a 30 mila euro). Relativamente ai Sic privati se nell'archivio sono effettivamente presenti dati riferibili al richiedente, non si paga nulla, se non ce ne sono, si pagano 10 euro richiesti con la risposta.

Da Bankitalia segnalano errori nel-

I TEMPI DI CANCELLAZIONE AUTOMATICA IN CRIF

6 mesi

ISTRUTTORIE

Periodo di tenuta dell'istruttoria del finanziamento.

1 mese

PROCEDURE INTERROTTE

Il caso in cui cliente rinuncia o c'è stato un rifiuto.

36 mesi

RESTITUZIONI PUNTUALI

Dopo 36 mesi dalla data di estinzione effettiva.

12 mesi



RISPARMIO & INVESTIMENTI

CONTI CORRENTI E GIURISPRUDENZA

I crediti quando richiesti vanno provati

Sentenza a Modena: in tema di scoperto l'onere della prova ricade integralmente sugli istituti di credito

Lucilla Incovati

Una sentenza di qualche settimana, emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del Banco Popolare (nel dettaglio della Società Gestione Crediti BP Seppa, mandataria del Banco Popolare Sc. ndr), fa chiarezza sui rapporti tra creditori e fidejussori. Il caso prende spunto da una vicenda nella quale la banca aveva ingiunto alcuni privati di pagare una somma molto consistente (oltre 1,2 milioni di euro) in quanto fidejussori di una società (Reggiani Costruzioni Spa) a titolo di scoperto di conto corrente. La sentenza è di particolare interesse in quanto tratta un argomento oggi molto sentito (l'onere della prova che incombe sugli istituti di credito con estensione agli aspetti dell'anatocismo e dell'usura) e fa perno sui rapporti tra banca e cliente e la possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere riconosciute le

proprie ragioni, malgrado sia il contraente debole.

«La Cassazione negli ultimi anni ha emesso diverse sentenze, tra cui la 21466 del 2013, in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, per recuperare da un cliente delle somme — precisa l'avvocato Letizia Vescovini che ha seguito la causa — deve essere in grado di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto, per consentire di verificare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto». Gli estratti conto consentono infatti di ricostruire l'intero rapporto banca/cliente e verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime.

«Il dato importante è uno — aggiunge Vescovini —: il cliente ha diritto a ottenere la restituzione dalla banca degli interessi, se questi non sono stati pattuiti in un contratto. Non solo. Ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di anatocismo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ancora: ha diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente a titolo di Cms (commissione di massimo scoperto, noi cancellata nel 2011 ndr): in-

fine gli spetta, sempre di diritto, la restituzione degli interessi se è stato superato il tasso soglia di usura. Di fatto, accade spesso che depurato il credito della banca da tutte le voci sopradescritte sia il cliente a essere a credito o quanto meno a veder ridotto notevolmente il proprio debito».

Proprio in virtù di questo ragionamento il Tribunale di Modena ha dato seguito a questi principi e ha revocato il decreto ingiuntivo di 1,2 milioni di euro, emesso da Bp per carenza di fidejussori, poiché la banca non è riuscita a dimostrare come sia determinata la somma.

In pratica, la banca, non avendo prodotto tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non ha consentito al giudice di verificare se la somma in questione era davvero dovuta. A quel punto ha revocato (ovvero privato di efficacia/eliminato) il decreto ingiuntivo e i fidejussori sono stati dispensati dal versare la somma.

Come spiega l'esperta, in base ai principi che regolano l'onere della prova, ribaditi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il con-

LA QUESTIONE IN SINTESI

Art. 2697

COSA DICE IL CODICE CIVILE

L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove dell'esistenza del fatto stesso. Nel caso in cui il giudice non ritenga di avere elementi sufficienti per decidere riguardo a due versioni differenti fornite dalle parti in conflitto, non potendo rifiutarsi di decidere, deve dare applicazione alla regola dell'"onere della prova", secondo cui deve accogliere la versione del fatto prospettata dalla parte su cui non grava l'onere della prova (quando anche tale ultima versione risulti non sufficientemente dimostrata). L'articolo 2697 del Codice Civile stabilisce infatti che chi chiede il giudizio su un diritto di cui "dice" o "afferma" i fatti costitutivi, deve assumere l'impegno implicito di provare ciò che afferma, con la conseguente responsabilità dell'eventuale difetto o insuccesso di quella prova.

tratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento. Vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'apertura all'estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

«Come ha ribadito la Cassazione nella sentenza 21466 del 2013 nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto - conclude Vescovini - né la banca può sottrarsi dall'assolvimento di questo onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione conservabile con quello di prova del proprio credito».

I fidejussori hanno così presentato opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto necessari per verificare la regolarità degli importi addebitati tra cui anche l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

PRESTYTI CHIARI

Nullo il finanziamento senza l'IsC

Per il Tribunale di Napoli il mutuo chirografario che non riporta l'Indicatore sintetico di costo viola il Tub

Pagina a cura di
Marcello Frisone

Il finanziamento che non riporta nel frontespizio del contratto l'IsC (Indicatore sintetico di costo conosciuto anche come Taeg) è nullo per violazione del Testo unico bancario (Tub, articolo 117, comma 8). Sulla base di questo innovativo principio il Tribunale di Napoli, con sentenza 7779 del 25 maggio scorso, ha respinto la domanda con cui Unicredit aveva preteso da una società il pagamento di 196mila euro quale residuo del finanziamento concessole nel 2007. Ma

andiamo con ordine.

LA VICENDA

A ottobre del 2007 una società stipula con Unicredit un finanziamento chirografario di complessivi 250mila euro. Nel 2012 la società inizia a non pagare più le rate e la banca ottiene quindi dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (196mila euro) al quale la società si oppone.

LA SENTENZA

Il Tribunale partenopeo (giudice Massimiliano Sacchi), in primo luogo, ha respinto l'eccezione della società di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione del cliente (che era presente) e irrilevante la mancanza di quella della banca, in quanto soggetto predisponente il testo contrattuale.

Il giudice, però, ha accolto l'altra eccezione sollevata dal cliente, stabilendo che il mutuo

era nullo in quanto privo nel frontespizio (ovverossia nel cosiddetto documento di sintesi) dell'indicazione percentuale del Taeg e ciò in violazione dell'articolo 117 comma 8 Tub, in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 4 marzo 2003, che rinviava al contenuto tipico dei contratti indicato all'articolo 9 delle istruzioni di trasparenza di Banca d'Italia (per un caso meno grave di indeterminatezza per contrasto tra il Taeg pattuito e quello effettivamente applicato si veda «Plus24» del 18 luglio 2015).

Il giudice campano ha dunque riconosciuto la nullità del contratto nonostante in esso fossero indicati gli elementi per la sua determinazione (tasso nominale, spese di istruttoria e altre condizioni economiche). Secondo il giudice, infatti, i singoli elementi non sono sufficienti, posto che il Taeg non può essere

L'IMPORTANZA DEL TAEG

REALE ONEROSITÀ DEL MUTUO

L'Indicatore sintetico del costo (IsC) esprime la reale onerosità del finanziamento. «La sua indicazione - approfondisce Valentino Vecchi, esperto di contenzioso bancario - assume grande importanza soprattutto per quei rapporti in cui, in aggiunta agli interessi, la banca addebita ingenti commissioni. L'onerosa indicazione dell'IsC, oltre a non consentire al cliente di conoscere la reale onerosità del finanziamento, gli preclude - conclude Vecchi - la possibilità di comparare il costo di finanziamenti alternativi».

calcolato semplicemente sommando questi fattori ma è necessario fare riferimento alla formula di calcolo del Taeg contenuta nelle istruzioni di trasparenza di Banca d'Italia. La sentenza ha quindi respinto integralmente la domanda dell'intermediario finanziario.

COSÌ UNICREDIT

«L'istituto - fanno sapere dalla banca - ricorrerà in appello in quanto ritiene che nel contratto, come riconosciuto anche dal giudice, "sono esposti tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro" e che la stessa formula di calcolo dell'IsC è pubblica. Per cui nessuna effettiva violazione delle norme sulla trasparenza può dirsi verificata in quanto la banca ha anche depositato il documento di sintesi recante tutte le condizioni economiche, tra cui gli elementi determinanti l'IsC».

Nei leasing l'indicizzazione al cambio

Se la banca non rispetta anche il Testo unico della finanza (Tuf) e i regolamenti Consob va risolta la clausola di indicizzazione al rischio di cambio inserita in un lea-

ning) riguarda uno dei tantissimi leasing indicizzati al tasso svizzero (Libor tre mesi chf) e al cambio (rapporto euro/chf), di cui si è scritto in queste pagine (si vedano

Quanto option). Secondo il Tribunale vi sarebbe però una sostanziale differenza tra le due clausole: quella al tasso sarebbe puramente accessoria al contratto di

per la banca di rispettare i precisi obblighi informativi - passive attività - imposti dal Tuf e dai regolamenti Consob, a pena della risoluzione della clausola che, infatti, è

FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilssole24.com

Le regole Ue

Valore immobile
300.000 €

Durata
20 anni

Rilevazioni del
10/03/2016

Tasso fisso

	CheBanca	2,09%
	Hello Bank!	2,20%
	Intesa Sanpaolo	2,15%
	Cariparma - Credit Agricole	2,24%
	Bancadinamica	2,30%

PER SAPERE TUTTO SUI MUTUI



I TUOI SOLDI La casa e il mutuo

Martedì 15 marzo in edicola il corso di educazione finanziaria



Come risparmiare

Bankitalia dice basta alla «soglia zero»

Più trasparenza sui compensi agli intermediari

■ Mutui al centro. Il prodotto finanziario più amato dagli italiani non sarà più lo stesso dopo il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 17/2014 e dopo i recenti provvedimenti di Bankitalia sul divieto di «soglia zero» quando i tassi di interesse di mercato sono negativi.

SE LA CLAUSOLA FLOOR NON C'È

Partiamo dalla circolare della banca centrale italiana inviata agli istituti di credito (si veda anche Il Sole 24 Ore del 10 marzo, pagina 7). Nei contratti di mutuo a tasso variabile, Bankitalia ha vietato alle banche di far partire lo spread, e quindi il proprio guadagno, da un tasso minimo (*floor clause*), quando sul mercato gli indicatori di riferimento sono negativi; almeno che la

fichi se questa clausola è prevista. Se non è prevista, la banca non può inserirla successivamente. In caso di mancato rispetto delle regole di Bankitalia, bisognerà rivolgersi all'arbitro bancario-finanziario (costo: 20 euro).

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

È molto lungo l'elenco degli obblighi di informazione per gli intermediari del credito contenuto nell'articolo 120-decies del decreto legislativo: si può leggere il documento all'indirizzo <http://bit.ly/1R944F8>. Oltre alla denominazione, alla sede, agli estremi di registrazione, c'è l'indicazione dell'eventuale compensato dovuto all'intermediario: a tal proposito infatti, al comma 2, viene specificato che il consumatore deve essere posto nella posizione di poter comparare le commissioni ricevute dall'intermediario da più finanziatori. Antonio Caricà, presidente dell'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (Oam) ha fatto una proposta dalle colonne del Sole 24 Ore: rendere ob-